



## **TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI**

### ***PRESIDENZA***

**DECRETO 33 / 2020**

#### **Il Presidente del Tribunale,**

Visti:

- il Decreto Ministeriale 14 settembre 2020 che ha aumentato di 7 unità la pianta organica dei Magistrati del Tribunale;
- la Delibera del C.S.M. del 4 novembre 2020 che ha differito al 31 marzo 2021 il termine per la segnalazione tabellare;

Ritenuto che:

- trattandosi di un aumento straordinario che riconfigura le dimensioni del Tribunale ( la cui pianta organica venne all'atto della sua istituzione determinata in assoluto difetto ) poiché riguarda una percentuale pari ad un terzo della pianta preesistente per i giudici ( da 21 a 28 ), sia oggi necessario provvedere subito all'inserimento dei 7 posti nella tabella ancora vigente, onde sopperire ( come pure più diffusamente in seguito esplicitato ) alle esigenze del servizio, specialmente a cagione del contestuale aumento dell'organico della locale Procura della Repubblica e delle indifferibili esigenze del settore penale ( ove la trattazione dei numerosissimi procedimenti collegiali impone la istituzione di un terzo collegio giudicante ) ed inoltre ( stante l'attuale completa copertura del vecchio organico ) poter utilmente predisporre la allocazione dei nuovi magistrati che saranno da ora destinati all'Ufficio in virtù del disposto aumento;

- la procedura per la segnalazione della variazione alle attuali tabelle sia quella ( così come chiarito al punto. 6 della richiamata delibera del C.S.M. ) oggi prevista agli artt. 38 , 13 e ss. della vigente Circolare sulla formazione delle tabelle 2020/2022;

Rilevato che:

- ai fini della concreta ripartizione dei 7 posti tra i settori civile e penale nonché della individuazione dei ruoli al loro interno si possono oggi utilizzare i risultati derivanti dalla proficua interlocuzione ( già eseguita, ai sensi dell'art. 14 della vigente Circolare sulla formazione delle tabelle 2020/2022 ) con tutti i Magistrati dell'Ufficio ( riunioni del 9, 26 e 29 ottobre ) con il Sig. Procuratore della Repubblica ( contributo del 6 novembre ) e con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ( riunione del 14 e contributo del 23 ottobre ), che ha anche avuto ad oggetto tale specifico aspetto;
- in tutte le riunioni e nei contributi ricevuti è emersa la necessità che la maggiore consistenza ( pari a 4 posti su 7 ) venga assegnata al settore penale e tale osservazione deve essere condivisa, sia per i grandi flussi di affari in entrata ( peraltro in parte pure contingentati grazie all'accordo con la locale Procura, che trattiene circa 1700 procedimenti a citazione diretta ), che per la drammaticità della situazione riguardante il dibattimento collegiale ( su cui, infra ), sia, in ogni caso, per il notevolissimo contestuale incremento della pianta organica della Procura ( pari a 3 nuovi sostituti ) il quale impone di allocare le risorse necessarie ad evadere la nuova mole di affari che ne deriverà:

Ritenuto che per la sezione civile:

- a) debba anzitutto essere data risposta alle criticità rilevate nel settore lavoro, ove l'organico di 3 giudici previsto nella pianta non permette la celere conclusione dei procedimenti iscritti: tale situazione può allo stato essere fronteggiata attraverso la destinazione tabellare ex art. 62 n. 2 di un magistrato al settore ( ruolo n. 11 ), che si occupi esclusivamente di tali controversie, con relativo aumento percentuale del 33,3%

della sua dotazione organica, adempiendo oggi così a quanto già stabilito nella vigente tabella;

- b) con riguardo alle altre materie trattate dalla sezione civile va, così come evidenziato dal C.O.A., accelerata la definizione del contenzioso ordinario per il quale ( come richiesto a larghissima maggioranza dai giudici ) deve essere mantenuto l'attuale sistema che vede ( ai sensi dell'art. 58 e con rispetto di quanto stabilito al n. 2 dell'art. 57 ) la attribuzione a ciascuno dei giudici di un ruolo promiscuo ( oltre a quello specialistico non in esclusiva, così da permettere comunque il formarsi di una competenza specifica e al contempo non generare eccessivi disservizi e rigidità nel fronteggiare le continue assenze sui ruoli dovute ad aspettative e trasferimenti ); in tal modo, attribuendo ai ruoli nn. 12 e 13 un ruolo promiscuo di contenzioso ordinario, la assegnazione di tali 2 nuove unità permetterà di sovvenire alla esigenze di celerità evidenziate;
- c) con riguardo ai ruoli specialistici di tali 2 nuovi ruoli, le criticità riscontrate nelle materie della famiglia e delle coppie di fatto ( ove si è registrato non solo un alto numero delle iscrizioni ma una difficoltà alla definizione dei procedimenti, causata dalla alta litigiosità delle parti nella materia, fonte di continui ricorsi e reclami ) possono essere con successo affrontate attraverso la creazione di un ulteriore ruolo che come materia specialistica tratti queste controversie ( ruolo n. 12 ); che la seconda unità debba invece trattare quale materia specialistica quella delle locazioni e degli affitti, ora lasciata totalmente alle cure del giudice onorario, che andrà quindi ad affiancare, permettendo così di ottenere, in un Tribunale di medie dimensioni quale quello oggi riconfigurato, una guida sicura in questioni attinenti i bisogni primari delle persone e di notevole importanza economica, nonchè il rispetto della regola stabilita dall'art. 57 n. 2 ( “ garantire comunque la trattazione della stessa materia da parte di più di un magistrato ” ) e il recupero di parte delle attività del giudice onorario per supplenze e per un nuovo ruolo autonomo di contenzioso ordinario ( portando così a tre i nuovi ruoli di contenzioso, ciò che contribuirà ad abbattere decisamente i tempi di trattazione di tutti questi procedimenti );
- d) tutti i tre nuovi ruoli saranno poi determinati, in maniera partecipata e concorde, individuando i criteri per la loro effettiva formazione sia con riguardo alla percentuale delle assegnazioni dei nuovi procedimenti, sia per quelli già pendenti attraverso il loro

scorporo dai ruoli già esistenti nei settori, previa perequazione, così da predeterminare esattamente quelli assegnati al giudice;

- e) i giudici nn. 12 e 13 dovranno infine far parte dei collegi civili per le sentenze, i reclami e le omologhe, il n. 12 nei primi e il n. 13 nei secondi.

Ritenuto che per la sezione penale:

- a) debba anzitutto essere potenziato l'Ufficio GIP/GUP, destinando allo stesso una nuova unità, con relativo aumento percentuale del 33,3% della sua dotazione organica, per mantenere un adeguato rapporto con il corrispondente aumento della pianta organica della locale Procura della Repubblica;
- b) debbano essere destinati al settore dibattimentale tre posti in aumento per affrontare la gravissima situazione dei flussi di affari sia monocratici sia collegiali;
- c) risulta oggi necessario ed urgente costituire un terzo collegio penale per le seguenti ragioni: 1) occorre inserire nel settore collegiale il giudice dott. ssa Chiara Pulicati, attualmente tabellata solo con funzioni monocratiche; 2) i flussi esorbitanti del settore (con 384 processi collegiali pendenti) richiedono di rendere disponibile il prima possibile un terzo collegio per aumentare la capacità di definizione degli affari; 3) differire la costituzione di un terzo collegio penale al momento in cui saranno qui concretamente assegnati i giudici in aumento significherebbe ritardare il perseguimento degli obiettivi indicati ai punti 1 e 2, tenuto conto dei tempi tecnici necessari per ottenere l'esecutività della variazione tabellare e, poi, per formare ex novo il terzo ruolo collegiale;

con riguardo a tale nuovo collegio va rilevato:

- che, allo stato, il terzo collegio non può che essere composto dal presidente di sezione, dalla giudice n.5 (Chiara Pulicati) e, come consentito dall'art.178 co 5 della Circolare sulle tabelle, da un GOP in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 116/2017, con i conseguenti limiti normativi nella trattazione degli affari;

- che pertanto occorre adeguare le previsioni tabellari sui giorni di udienza, i criteri di sostituzione nei collegi penali e i criteri di assegnazione degli affari collegiali;
- che, a tal ultimo proposito, tenuto conto dello straordinario arretrato gravante sui due originari collegi, appare conveniente creare il ruolo di partenza del terzo collegio con l'assegnazione di affari già pendenti, individuati col criterio obiettivo sotto specificato tra quelli delle materie di cui sia consentita la trattazione;
- che i giudici della sezione penale sono stati sentiti in apposita riunione del 17.11.2020;

#### DECRETA

##### Per il settore Civile:

- l'undicesimo ruolo civile ha competenza esclusiva nella materia del lavoro e della previdenza ed assistenza obbligatorie;
- il dodicesimo ruolo civile ha competenza specialistica nella materia famiglia e promiscua nel contenzioso ordinario;
- il tredicesimo ruolo civile ha competenza specialistica nella materia delle locazioni e degli affitti di azienda e promiscua nel contenzioso ordinario;

i tre nuovi ruoli saranno determinati, in maniera partecipata e concorde, individuando i criteri per la loro effettiva formazione sia con riguardo alla percentuale delle assegnazioni dei nuovi procedimenti, sia per quelli già pendenti attraverso il loro scorporo dai ruoli già esistenti nei settori, previa perequazione, così da predeterminare esattamente quelli assegnati al giudice.

##### Per il Settore Penale:

- è inserito nell'Ufficio Gip/GUP il posto di giudice n.4;

- sono inseriti nel settore dibattimentale della sezione penale i posti di giudice n.7, n.8 e n.9 ed è istituito il terzo collegio;

conseguentemente:

- il primo collegio è composto dal Presidente di sezione e dai giudici n.2 (Petroni) e n.3 (Mazza); il secondo collegio è composto dal Presidente di sezione e dai giudici n.4 (UMBRIANO) e n.6 (FRANCINI); il terzo collegio è composto dal Presidente di Sezione, dal giudice n.5 (PULICATI) e da un GOP individuato tramite interpello tra i due assegnati alla sezione penale;
- i giudici n.7, n.8 e n.9 verranno inseriti nel settore collegiale a partire dal terzo collegio al momento della copertura dei relativi posti;
- il primo collegio tiene udienza il primo e il terzo mercoledì del mese nonché il quarto venerdì del mese; il secondo collegio tiene udienza il secondo e il quarto mercoledì del mese nonché il terzo giovedì del mese; il terzo collegio tiene udienza i primi tre venerdì del mese.

#### Criteria di sostituzione nei collegi penali

Nelle ipotesi di incompatibilità, astensione, ricsuzione o impedimento di un Collegio nel suo complesso, esso verrà sostituito dal Collegio che segue secondo ordine numerico, mentre il terzo Collegio verrà sostituito dal primo. Nelle ipotesi di incompatibilità, astensione, ricsuzione, assenza o impedimento di un singolo componente il Collegio, la sostituzione avverrà utilizzando gli altri magistrati addetti alla sezione penale, ponendo in luogo di quello incompatibile, astenutosi, ricsuato, assente o impedito il magistrato meno anziano del Collegio che segue secondo ordine numerico. Nelle ipotesi di ulteriore incompatibilità, astensione, ricsuzione, assenza o impedimento si procederà oltre secondo il medesimo criterio. In ogni caso ciascun Collegio, in assenza del Presidente di sezione, sarà presieduto dal più anziano dei magistrati che lo compongono.

Criteri di assegnazione dei processi da trattare avanti al Tribunale in composizione collegiale

In attesa dell'attivazione anche per il settore collegiale dell'applicativo GIADA 2, i processi destinati alla trattazione collegiale vengono fissati in prima udienza dal Presidente di Sezione in conformità all'ordine progressivo delle richieste di fissazione, con assegnazione alternata tra i tre collegi e avuto altresì riguardo ai criteri di priorità indicati nel progetto tabellare vigente.

Fino a quando il terzo collegio sarà composto con un GOP gli verranno assegnati solo processi già pendenti davanti al primo ed al secondo collegio per reati esclusi dal catalogo di cui all'art.407 comma 2 lett. a) c.p.p e così individuati: per ciascun collegio i primi trenta processi fissati nelle udienze successive alla esecutività del presente decreto, con attività istruttoria ancora non svolta dal collegio assegnatario.

Il presente decreto ha il regime di esecutività stabilito dalla vigente Circolare del CSM sulla formazione delle Tabelle 2020/2022.

Si comunichi al Sig. Presidente della Corte d'Appello, ai Sigg.ri Giudici del Tribunale, al sig. Presidente del COA di Tivoli.

Tivoli, 2/12/2020.

**IL PRESIDENTE**

Stefano Carmine De Michele

